Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
Servizio di Caltanissetta

NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826
PARTITA I.V.A.: 0271107082

REP. N° 1293/2024 del 28/08/2024

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 27/06/2024 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n° 83162 del 01/07/2024, con la quale il Comune di Gela – Comando Polizia Municipale – Nucleo Tutela Ambiente, trasmette Comunicazione per la Repressione sul piano Amministrativo e Fiscale, dell'abusivismo edilizio realizzato dalla Ditta **Lorincione Antonino**, nato a Gela il 20/05/1951 residente a Busto Arsizio (VA) in Via Oleggio n° 26, sul fabbricato per civile abitazione sito in C/da Roccazzelle catasto fg. 68 part. 947 del Comune di Gela (CL):

- che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono nella realizzazione del "tetto di copertura sul lastrico solare al primo piano, di circa mq.150, avente struttura portante intelaiata in scatolare metallico, costituita da pilastri e travi tra loro saldati, manto di copertura realizzato con pannelli in alluminio coibentati, dotata di grondaie e pluviali. Tale copertura era a due falde con pendenza, una verso sud ed una verso nord, quota di colmo di circa 0,90 mt. e quota di gronde sui lati sud e nord di circa 0,40 mt." L'illecito edilizio é ubicato in C/da Roccazzelle catasto fg. 68 part. 947 del Comune di Gela (CL);

- che detti abusi ricadono secondo il PRG nel territorio del Comune di Gela (CL);

- che il verbale di Comunicazione per la Repressione sul piano Amministrativo e Fiscale è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n° 83162 del 01/07/2024;

- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);

- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante "Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche", e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2^ Categoria;
- La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;

Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974).

D E C R E T A

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della Ditta **Lorincione Antonino**, nato a Gela il 20/05/1951 residente a Busto Arsizio (VA) in Via Oleggio n° 26, sul fabbricato per civile abitazione in C/da Roaccazzelle, catasto fg. 68 part. 947 del Comune di Gela (CL), nella qualità di proprietario e responsabile di abuso edilizio.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale "ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione" ai sensi dell' art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall'art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest'Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n°7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo
Gabriella Dell'Utri

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi